



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

ORIGINALE

SERVIZIO CONTABILE/FIN./TRIBUTI/PERSON.
Ufficio: CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 208
del 15-09-2021

Reg. Settore 87

Oggetto: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 75% (27 ORE SETTIMANALI), DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C SETTORE SEGRETERIA-STAFF, INDETTO CON DETERMINA N. 225 DEL 18.09.2020

VISTO il decreto sindacale n. 7/2021 del 20/05/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, Tributi, Personale della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, Tributi, Personale, Servizi alla Persona, CED, fino alla data del 30/06/2023;

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 42 del 23.12.2019 è stato approvato il D.U.P., contenente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 con contestuale rimodulazione della dotazione organica, nella quale era prevista – tra le altre – l'assunzione di n. 1 unità part-time 75% - Cat. C. - di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato;
- con determina n. 225 del 18.09.2020 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time 75% (27 ore settimanali), di istruttore amministrativo – Categoria C – Settore segreteria-staff, ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
- il bando di concorso è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale serie speciale Concorsi ed esami n. 91 del 20.10.2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 161 del 30.10.2020;

- entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato per il giorno 19.11.2020, sono pervenute n. 258 istanze di partecipazione;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.03.2021 è stato approvato il D.U.P. 2021/2023, contenente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, nella quale era prevista – tra le altre – la conferma dell'assunzione di n. 1 unità part-time 75% - Cat. C. - di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato;

RILEVATO che alla data odierna non si è ancora provveduto all'espletamento delle prove concorsuali per l'assunzione di n. 1 unità part-time 75% - Cat. C. - di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09.09.2021 avente ad oggetto "Aggiornamento piano triennale fabbisogno del personale 2021-2023 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020" nella quale è stata prevista la nuova programmazione, in sostituzione della precedente, con la previsione, tra le altre, dell'assunzione di n. 1 unità al 100% - Cat. C – istruttore amministrativo a tempo indeterminato;

RITENUTO dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con determina n. 225 del 18.09.2020 tenuto conto che la nuova programmazione del fabbisogno di personale ha previsto l'assunzione di n. 1 unità al 100% - Cat. C – istruttore amministrativo a tempo indeterminato;

VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con determinazione n. 225 del 18.09.2020 il quale all'art. 16, "Norme finali" prevede la facoltà di prorogare, modificare o revocare il bando, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione o in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, senza che gli interessati possano presentare diritti o pretese di sorta;

CONSIDERATO che nel bando di concorso è previsto "di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento dell'assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali";

RICHIAMATA la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e la sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza ..." (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "... di una rimeditazione dell'assetto di interessi

fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente ... " (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con determina n. 225 del 18.09.2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;

ATTESTATE, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

RICHIAMATI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di revocare in via di autotutela, ex art. 21- quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i., il bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time 75% (27 ore settimanali), di istruttore amministrativo – Categoria C – Settore segreteria-staff, indetto con determina n. 225 del 18.09.2020.;
3. di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso all'albo pretorio on line;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso", dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
5. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, la sua legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9. Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente deliberazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
10. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
11. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

Betto Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa